
Segnalazione di illeciti o violazioni secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023

Informazioni generali

Il D. Lgs 24/2023 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, garantisce la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti o violazioni, sia in termini di riservatezza che di tutela da qualunque tipo di ritorsione o punizione.

La segnalazione può essere effettuata tramite il “canale interno” attivato dalla cooperativa oppure attraverso il “canale esterno” di segnalazione attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo al ricorrere di alcune condizioni.

In aggiunta ai canali di segnalazione descritti, il legislatore ha previsto anche la possibilità di effettuare la “divulgazione pubblica” al ricorrere di particolari situazioni.

Per segnalazione si intende qualsiasi comunicazione riguardante possibili irregolarità e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche sospette, delle normative nazionali o europee o dei principi sanciti da Codice Etico e dal Modello organizzativo adottato dalla cooperativa.

Possono quindi essere segnalati:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del modello di organizzazione e gestione e del Codice Etico
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di normative europee o nazionali
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari nazionali o europei o il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni nazionali o europee

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; pertanto, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di irregolarità, illeciti e/o violazioni per cui il sistema è stato implementato.

La segnalazione può essere presentata attraverso l’accesso all’apposita piattaforma, cliccando sul seguente link

<https://ideaprisma82.openblow.it/#/>

Chi esegue la segnalazione può scegliere se effettuarla in forma anonima ovvero in forma personale; in quest’ultima ipotesi, verranno richiesti i dati identificativi, l’eventuale ruolo aziendale e i dati di contatto del segnalante. I dati del segnalante saranno oscurati e potranno accedervi esclusivamente i soggetti incaricati di gestire la segnalazione (il Comitato Whistleblowing).

Dopo l’accesso al portale, il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

Nel momento dell’invio della segnalazione il portale rilascerà al segnalante un codice “**KCODE**”, che potrà dallo stesso essere utilizzato per:

-
- monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione e/o inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
 - fornire le proprie generalità;
 - rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Il segnalante deve sapere che, in caso di perdita del codice, dovrà ricontattare la Cooperativa, oppure effettuare una nuova segnalazione.

Le informazioni ricevute saranno trattate dal Comitato Whistleblowing, debitamente formato ed esplicitamente autorizzato, con la massima riservatezza rispetto al segnalante, alle persone oggetto della segnalazione ed al contenuto della segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

L'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad Autorità competenti, in linea con quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge, l'anonimato non possa essere mantenuto.

Anche in questi casi, comunque, l'identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente dopo:

- (i) comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità
- (ii) consenso esplicito e scritto del segnalante:

Il Comitato Whistleblowing cura l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione al fine di garantire la tracciabilità e la riservatezza delle segnalazioni.

La documentazione inerente alla segnalazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al suo trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione.

Al di fuori dei casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, il segnalante che, nell'interesse dell'integrità della cooperativa, effettua una segnalazione di condotte illecite o di comportamenti contrari alle regole adottate di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può subire comportamenti ritorsivi o punitivi.

Si intende per ritorsione "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Il segnalante che ritenga di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata esclusivamente ad ANAC; le comunicazioni di ritorsioni sono trasmesse ad ANAC attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale della stessa.

Informazioni di dettaglio sulla gestione delle segnalazioni sono trattate nella procedura "Gestione delle segnalazioni" messa a disposizione sul sito WEB e distribuita a tutto il personale